DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1990

che autorizza la Repubblica italiana a istituire le misure di sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri

(90/350/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, paragrafo 1,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE [1], in particolare gli articoli 1, 2 e 5,

considerando che, in data 7 giugno 1990, il governo italiano ha presentato domanda per essere autorizzato a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di banane del codice NC 0803 00 10, originarie di taluni paesi terzi, diversi dagli stati ACP [2], e messe in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che il governo italiano ha fatto rilevare che le considerazioni che hanno portato la Commissione ad adottare nel passato le misure di sorveglianza intracomunitarie persistono, cioè la necessità di garantire l'efficacia dei provvedimenti di politica commerciale, che la Repubblica italiana applica nei confronti delle banane fresche originarie di taluni paesi terzi non ACP per realizzare l'obiettivo definito al protocollo n. 5 allegato alla convenzione di Lomé;

considerando che in tali condizioni, senza pregiudizio d'un ulteriore esame della situazione, si deve autorizzare la Repubblica italiana a istituire la sorveglianza intracomunitaria dei prodotti in questione fino al 30 giugno 1991,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a istituire fino al 30 giugno 1991 una sorveglianza intracomunitaria delle banane, del codice NC 0803 00 10, originarie dei paesi terzi elencati all'allegato, messe in libera pratica negli altri Stati membri, secondo le modalità e le condizioni fissate con decisione 87/433/CEE.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.

[2] Bolivia, Canada, Colombia, Costarica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filippine, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Stati Uniti d'America e Venezuela.

ALLEGATO

Paesi terzi d'origine di cui all'allegato

Bolivia
Canada
Colombia
Costarica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Filippine
Guatemala
Honduras
Messico
Nicaragua
Panama
Stati Uniti d'America
Venezuela